



**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE  
DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER)**

**RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE  
IN FAVORE DEL COMUNE DI TAVENNA**

**ALLEGATO DELIBERAZIONE**

**GIUNTA COMUNALE N. 27**

**DEL 06 aprile '16**

# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE**

## **Introduzione**

Il presente regolamento è lo strumento tramite il quale l'Ente vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito.

## **Art 1.**

### **Fonti e definizioni**

Il 'lavoro occasionale di tipo accessorio' è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del 'committente' (colui che offre il 'lavoro' ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del 'prestatore' del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) che soddisfi i requisiti di legge e del presente regolamento. L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70-72 del D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003, il primo integralmente sostituito e il secondo parzialmente modificato dalla Legge di riforma del mercato del lavoro 28 giugno 2012, n. 92. Da ultimo è intervenuto il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015-supplemento ordinario n. 34) che ha abrogato e sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003.

## **Art. 2.**

### **Finalità**

L'Ente, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende impegnare i prestatori di lavoro (così come previsto dalle norme vigenti in materia) in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso.

## **Art. 3.**

### **Attività ed ambito d'applicazione**

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* prestato in favore di un Ente pubblico (nella fattispecie, il Comune di TAVENNA) può essere esercitata qualsiasi tipologia di attività coerente con le finalità istituzionali dell'ente.

## **Art. 4. Destinatari**

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui che soddisfino determinati requisiti dal carattere economico-sociale:

- **pensionati**  
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

- **studenti nei periodi di vacanza**

sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

**a)** per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

**b)** per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

**c)** per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**

cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpl, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

- **lavoratori in part-time**

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- **altre categorie di prestatori**

inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione MiniASpl e MiniASpl 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Attenzione: il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).

- **I prestatori extracomunitari**

possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno),.

Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.

Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

### **Art. 5. Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro**

Nel caso gli Uffici ricevessero una pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, quest'ultimi provvederanno ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un **punteggio** ottenuto dalla *somma dei punti ottenuti in ognuna delle principali casistiche o situazioni dal carattere socio-economico, inquadrate nelle seguenti tabelle:*

<b>Indicatore ISEE</b>	<b>Punti assegnati</b>
Da € 0,00 a € 5.000,00	15
Da € 5.000,01 a € 12.500,00	10
Da € 12.500,01 a € 15.000,00	5
Maggiore di € 15.000,01	0

<b>Numero di familiari a carico</b>	<b>Punti assegnati</b>
Maggiori di 2	10
Minori o uguale a 2	5
Nessun familiare a carico	0

<b>Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili</b>	<b>Punti assegnati</b>
Disoccupato e non percepente	10
Disoccupato e percepente	5
Studente	1

<b>Durata della disoccupazione o della non occupazione</b>	<b>Punti assegnati</b>
Oltre un anno	3
Inferiore ad un anno	0

### **Art. 6. Modalità di richiesta e di assegnazione delle attività da svolgere**

Nel momento in cui l'Ente necessitasse di uno o più prestatori a cui affidare lo svolgimento di una determinata attività, gli Uffici Comunali provvederanno a d ordinare i potenziali prestatori in base ai requisiti di cui al punto 5 ("*Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro*") mediante determinazione dei Responsabili di Servizio in cui viene descritta brevemente l'attività da svolgere, il numero di prestatori necessari, il relativo compenso (orario e/o complessivo dell'intera prestazione). In tal caso, salvi i limiti stabiliti dalla legge in relazione ai buoni erogabili annualmente per ciascun prestatore, si stabilisce che, in presenza di più soggetti richiedenti per uno o più avvisi, ogni lavoratore possa vedersi assegnato per un limite max di 30 ore, l'attività

necessaria all'Ente, ad esclusione dell'ipotesi in cui non vi siano altri richiedenti oltre a quest'ultimo.

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con reddito ISEE di importo minore, e in caso di ulteriore parità di punteggio al richiedente con maggiore età.

#### **Art. 7. Entità del compenso**

Si stabilisce che, per ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso l'ente, debba essere erogato un compenso il cui valore è pari al numero di ore prestate nello svolgimento dell'attività assegnata *moltiplicato* per il valore di un (1) "buono lavoro", detto voucher (il cui valore nominale viene fissato con Decreto ministeriale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio). Si prevede quindi che un "buono lavoro", il cui valore nominale attualmente ammonta a 10 € e il cui valore netto a 7,5 €, debba considerarsi come "compenso orario" in favore del prestatore.

Tale valore nominale di un singolo "buono lavoro", corrispondente al compenso orario, è uguale per tutti i prestatori che svolgano attività di lavoro accessorio presso l'ente parco a prescindere dall'attività svolta.

Ogni prestatore di lavoro, per qualsiasi attività richiestagli fra quelle previste dal punto 3 (*"Attività ed ambito d'applicazione"*) ha diritto a ricevere il compenso previsto *al momento della pubblicazione all'albo online* entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, nelle modalità concordate fra il prestatore e gli Uffici.

#### **Art. 8. Regole finali**

Tale regolamento risulta valido ed efficace nei limiti di legge.

